



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola
c. 80 Roma n° 1 - 28811 - P.I. 00475760039 - tel. 0323 551939 - fax 0323 551588
E.-mail protocollo@comune.arizzano.vb.it - P.e.c. arizzano@pec.it

ORDINANZA SINDACALE

N. 3 DEL 22-12-2025
Reg. Gen. N. 46

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 54 del D. lgs. 18-8-2000, n. 267, per la tutela delle persone e degli animali dai possibili danni derivanti dall'uso di materiale esplodente, utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici dal giorno 30 dicembre 2025 al giorno 01 gennaio 2026

L'anno duemilaventicinque addì ventidue del mese di dicembre,

il Sindaco CALDERONI Enrico

Rilevato:

- che nell'approssimarsi delle feste di Capodanno, anche Arizzano è per consuetudine teatro di molteplici scoppi di petardi, mortaretti e artifici simili, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti;
- che tale pratica, anche a causa del volume di forza esplodente che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione, a causa del panico da rumore e da questi alle persone che li circondano.

Considerato che l'uso indiscriminato degli strumenti pirotecnici, sebbene legalmente venduti, detenuti e utilizzati potrebbero arrecare danni al patrimonio pubblico e a beni privati ma esposti, per consuetudine e/o necessità alla pubblica fede, nonché impedire la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana.

Considerato altresì che detto uso potrebbe provocare situazioni di disagio alle persone e agli animali.

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di dover limitare l'utilizzo di articoli pirotecnici in grado di provocare incendi, disturbo e inquinamento, limitatamente alle giornate dal 30 dicembre 2025 al 1 gennaio 2026, stante l'elevata concentrazione di esplosioni tradizionalmente registrata negli anni precedenti;

Ricordato il divieto di accendere fuochi artificiali e artifici pirotecnici senza licenza della Autorità di P.S.

Posto che l'Amministrazione Comunale, ancorché non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela della pubblica incolumità.

Visto il Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (in particolare l'art. 3 – Categorie di articoli pirotecnici) “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”;

visti l’art. 57 del R.D. 18-6-’31 n. 773, l’art. 110 del R.D. 06-5-’40 n. 635 e l’art. 703 del C.P.;

dato atto che l'art. 54, comma 4 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i. attribuisce espressamente al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

richiamato il combinato disposto tra i commi 1 e 1 bis dell'articolo 7 bis del Tuel ai sensi del quale “la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge”;

vista la Legge n.689/1981;

visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 05-8-2008 emesso ai sensi dell’art. 54 comma 4 bis del D. L.^{vo} n. 267 del 18-8-2008 e s.m.i.;

visto il Decreto Legge n° 14 del 20-2-2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

vista la circolare del Ministero degli Interni prot. n. 0040550 del 5 dicembre 2024 avente ad oggetto “Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici. Prevenzione e repressione degli illeciti in materia- Indicazioni alle Autorità Provinciali di P.S. per l’attività di controllo sugli articoli pirotecnici in vista delle festività di fine anno.”

RACCOMANDA

di non raccogliere botti, petardi o qualsiasi artificio inesplosivo né tantomeno di provare a riaccenderli. Agli esercenti la potestà parentale di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro

ORDINA

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, e in particolar modo della popolazione malata, per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali;

IL DIVIETO

di utilizzo di petardi, botti e articoli pirotecnici di ogni genere dal giorno 30 dicembre 2025 al 01 gennaio 2026 (compresi).

L’inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del D. L.^{vo} 18 agosto 2000 n. 267 (da Euro 25,00 a Euro 500,00), con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla

contestazione, di € 50,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ai sensi dell'art. 16 della legge 24-11-1981 n. 689;

le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato ai sensi dell'art. 13 della L. 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge stessa.

La presente ordinanza, comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito internet del Comune.

Le forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

La presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, commi 4 e 9, del D. L.^{vo} 18-8-2000, n. 267 e s.m.i., viene trasmessa alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del V. C. O., alla Questura di Verbania e alla stazione Carabinieri di Premeno.

Contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso gerarchico al Prefetto del V. C. O. entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della Legge 07-8-1990 n. 241 e s.m.i.).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco
CALDERONI Enrico

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola
c.º Roma n° 1 - 28811 - P.I. 00475760039 - tel. 0323 551939 - fax 0323 551588
E.-mail protocollo@comune.arizzano.vb.it - P.e.c. arizzano@pec.it

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ORDINANZA SINDACO

N. 3 DEL 22-12-2025

Reg. Gen. N. 46

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 54 del D. lgs. 18-8-2000, n. 267, per la tutela delle persone e degli animali dai possibili danni derivanti dall'uso di materiale esplodente, utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici dal giorno 30 dicembre 2025 al giorno 01 gennaio 2026

Pubblicazione N. 971

La presente ordinanza viene pubblicata oggi 22-12-2025 all'Albo Pretorio online del Comune di Arizzano, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, fino al 02-01-2026.

Lì 22-12-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate